

**REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEI BENI DEL GAL ELIMOS
A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI NO PROFIT**

SOMMARIO

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Finalità

Art. 3 Elenco dei beni disponibili

Art. 4 Concessione in uso dei beni a terzi – Modalità e Organo competente

Art. 5 Criteri e procedimento di assegnazione - Composizione della Commissione di Valutazione

Art. 6 Obblighi del concessionario

Art. 7 Durata della concessione e rinnovo

Art. 8 Cessione del bene e del contratto

Art. 9 Controlli

Art. 10 Potere sanzionatorio

Art. 11 Azione risarcitoria

Art. 12 Pubblicazione

ART.1

- OGGETTO -

Il presente regolamento disciplina la procedura, le modalità, i criteri e le condizioni per la concessione in uso a terzi dei beni immobili in possesso del GAL ELIMOS.

Il GAL:

- provvede a formare un apposito elenco dei beni ad esso trasferiti, periodicamente aggiornato. L'elenco reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente, contiene i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni, nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione;
- può amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione a titolo gratuito e nel rispetto dei requisiti di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità anche giovanili, a enti, a enti ecclesiastici, a enti morali, ad associazioni maggiormente rappresentative di enti locali, a organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266/91, a cooperative sociali di cui alla legge n. 381/91.

ART. 2

- FINALITA' -

La concessione del bene è finalizzata al suo pieno utilizzo per realizzare attività sociali in senso ampio al servizio del territorio al fine di rafforzare e accrescere la cultura della legalità e creare un'opportunità di inserimento e di integrazione sociale di persone svantaggiate, di sviluppo e di lavoro, con l'obiettivo di creare centri e luoghi di aggregazione al fine di combattere il disagio sociale, l'emarginazione, l'isolamento, la disoccupazione.

ART. 3

- ELENCO DEI BENI DISPONIBILI -

Sul portale del GAL ELIMOS (www.galelimos.it), è possibile consultare l'elenco dei beni immobili di cui il GAL ELIMOS detiene la disponibilità.

Tutti i beni censiti nell'elenco sono catalogati con il relativo stralcio planimetrico ai fini dell'esatta individuazione.

ART. 4

- CONCESSIONE IN USO DEI BENI A TERZI -

- MODALITÀ E ORGANO COMPETENTE -

I beni sono concessi con provvedimento dirigenziale del Responsabile di piano del GAL ELIMOS e, previa selezione pubblica secondo le modalità di cui al presente regolamento e allo schema di avviso pubblico allegato.

IL CDA del GAL ELIMOS in via preventiva indica con proprio atto di indirizzo la destinazione d'uso, tra quelle previste dalla normativa, del bene da affidare.

I rapporti tra concedente e concessionario vengono disciplinati dal relativo contratto, sottoscritto dal legale rappresentante del GAL, che sarà stipulato dopo l'atto di concessione.

Il contratto prevederà, oltre agli specifici diritti ed agli obblighi delle parti, anche l'oggetto, le finalità, la durata della concessione, le modalità d'uso del bene, le cause di risoluzione del rapporto, le modalità del controllo sulla utilizzazione del bene, la disciplina delle modalità di autorizzazione per apportare modificazioni o addizioni al bene stesso. I beni sono concessi in uso per la durata prevista a titolo gratuito.

Non potranno concorrere alla concessione comunità, associazioni, enti, etc... dei quali facciano parte amministratori o dipendenti del GAL ELIMOS che ivi svolgano funzioni direttive ovvero le abbiano svolte nel quinquennio precedente. Non potranno altresì concorrere alla concessione comunità, associazioni, enti, etc... dei quali facciano parte, anche quali semplici soci, soggetti che versino in ipotesi di incompatibilità o esclusione previste dalla legge.

ART. 5

- CRITERI E PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE -

- COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE -

La valutazione delle richieste presentate sarà effettuata da una Commissione di Valutazione presieduta dal Responsabile di piano del GAL e composta sia dal personale interno al GAL e sia da consulenti esterni quando necessari. La commissione individuerà il concessionario sulla base di una valutazione comparativa delle ipotesi progettuali presentate che devono essere tese al miglioramento ed allo sviluppo dei beni e che, nel rispetto delle prescrizioni del decreto di destinazione dell'Agenzia del Demanio Direzione Centrale per i servizi immobiliari, siano maggiormente rispondenti all'interesse pubblico. Si terrà conto anche dell'esperienza posseduta dal soggetto richiedente nell'ambito dell'attività per lo svolgimento della quale viene richiesta l'assegnazione del bene e relativa all'ultimo biennio, della sua struttura e della dimensione organizzativa così come indicato nella schema di avviso pubblico in allegato.

ART. 6

- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO -

Nel contratto, indipendentemente dal tipo di attività che si dovrà svolgere sul bene concesso, saranno previsti a carico del concessionario i seguenti obblighi:

- a) l'obbligo dell'utilizzo e dell'eventuale recupero del bene concesso esclusivamente per la realizzazione dell'attività di cui alla proposta progettuale;
- b) l'obbligo di tenere costantemente ed immediatamente informato l'Ente concedente dell'attività svolta, con cadenza almeno semestrale.

- c) l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa contro tutti i rischi che possano gravare sull'immobile, compresi quelli derivanti da atti vandalici, e per responsabilità civile e l'obbligo di attivare apposita polizza fideiussoria a copertura della integrità dei beni che hanno un valore economico significativo;
- d) l'obbligo di richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia;
- e) l'obbligo di rispettare le norme in materia di lavoro, assistenza, previdenza e sicurezza sul lavoro;
- f) l'obbligo di informare immediatamente l'Ente in ordine a qualsiasi fatto che turbi lo stato e la natura del bene concesso;
- g) l'obbligo a mantenere inalterata la destinazione del bene concesso;
- h) l'onere delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, ivi comprese le spese per la messa a norma dei locali, la cui esecuzione è comunque subordinata all'acquisizione di apposita autorizzazione sugli interventi da parte del concedente, ove non siano di ordinaria manutenzione;
- i) l'onere delle spese per le utenze necessario alla gestione dei locali;
- j) l'obbligo di trasmettere annualmente, con nota scritta, l'elenco dei soci, degli amministratori e del personale proprio impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sui beni concessi e a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione;
- k) l'obbligo di trasmettere, annualmente, all'Ente copia dei bilanci relativi all'ultimo esercizio chiuso completi degli allegati di legge nonché una relazione dettagliata sull'attività svolta dalla quale si evincano i risultati raggiunti;
- l) l'obbligo di esporre nei beni concessi una o più targhe di dimensioni cm 30 x cm 60 sulla quale dovrà essere apposta, oltre al logo del GAL ELIMOS i quattro loghi istituzionali, anche la seguente dicitura: "Programmazione LEADER PSR Sicilia 2007/2013 Progetto finanziato dal GAL Elimos con la Misura di Cooperazione 421";
- m) l'obbligo, volto alla promozione dell'immagine del territorio del concedente, di inserire nel materiale divulgativo relativo ad ogni attività posta in essere attraverso l'uso del bene, e per le finalità previste, lo stemma del GAL ELIMOS in alto al centro e nel caso si tratti di beni produttivi inserire nelle ceste di raccolta e nelle confezioni di vendita anche la dicitura che si tratta di "Prodotti provenienti dalle terre del GAL ELIMOS";
- n) l'obbligo di restituire i beni concessi nella loro integrità come da verbale di consegna, salvo il deperimento d'uso. Nel caso in cui si riscontrassero al momento della restituzione i danni relativi al bene concesso in uso, l'amministrazione richiederà al concessionario la immediata messa in ripristino del bene secondo le prescrizioni ed i tempi indicati dal competente ufficio comunale. In caso di mancata ottemperanza l'amministrazione può provvedere in proprio addebitando i costi al concessionario mediante escussione della polizza fideiussoria di cui al precedente punto c), ove prevista;

o) l'obbligo di trovarsi in regola con la normativa vigente in materia di antimafia.

ART. 7

- DURATA DELLA CONCESSIONE E RINNOVO -

La concessione non può essere rilasciata per un periodo inferiore ad anni 5 (cinque) ed è rinnovabile per uguale periodo, salvo una diversa valutazione necessaria per il raggiungimento dello scopo.

Il GAL, attraverso i propri uffici, si riserva di revocare con preavviso di almeno 6 mesi la concessione già in atto, qualora lo scopo per il quale il bene è stato concesso non è stato realizzato.

La richiesta di rinnovo dovrà essere indirizzata al GAL ELIMOS almeno sei mesi prima della scadenza normale, deve essere compilata in carta semplice e firmata dal legale rappresentante dell'Ente

Il concedente non può richiedere la restituzione del bene per tutta la durata della concessione, salvo che ricorrano i motivi di cui agli artt. 8 e 9 del presente regolamento.

ART. 8

- CESSIONE DEL BENE E DEL CONTRATTO -

Il concessionario non può concedere a terzi, neanche parzialmente, il bene oggetto di concessione né cedere a terzi, a qualunque titolo, il contratto di concessione né funzione ed attività previste nel progetto e nel contratto di concessione.

ART. 9

- CONTROLLI -

E' rimesso al Legale rappresentante del GAL, attraverso i funzionari del GAL appositamente incaricati, il controllo sul concessionario, sui beni concessi e sull'attività svolta dallo stesso, affinché sia assicurato il rispetto dell'interesse pubblico, delle disposizioni contenute nel capitolato e nel contratto e dell'immagine del GAL ELIMOS.

Il Responsabile di piano del GAL può in ogni momento procedere, a carico del concessionario, ad ispezioni, accertamenti d'ufficio e alla richiesta di documenti e di certificati probatori ritenuti necessari per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo nonché nel rispetto delle finalità dell'affidamento. Ha anche facoltà di ispezione il Legale rappresentante del GAL o un suo delegato.

ART. 10

- POTERE SANZIONATORIO -

La concessione sarà dichiarata decaduta, senza indennizzo e previa contestazione, quando il concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, alle norme statutarie e/o regolamentari, alle norme contrattuali che disciplinano il rapporto tra le parti, al progetto approvato oppure metta in essere atti, iniziative, sia sul bene concesso in uso che al di fuori di esso, che contravvengano al ruolo ed alla collocazione anti-criminale dell'ente concedente.

La concessione in ogni caso sarà revocata, senza l'osservanza di ogni ulteriore formalità, e il rapporto concessorio risolto immediatamente, nei seguenti casi:

a) qualora dalle informazioni acquisite, sulla moralità dei soci e degli amministratori dell'Ente concessionario o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività sui beni concessi, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi elementi tali da far ritenere possibile che l'Ente concessionario possa subire tentativi di infiltrazione o condizionamenti mafiosi o comunque criminali nello svolgimento della propria attività;

b) qualora il concessionario ceda a terzi, anche di fatto, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte del concedente, il contratto o costituisca di fatto sui beni concessi diritti o ipoteche di qualsiasi natura;

c) qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per l'Ente concessionario, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. I provvedimenti sanzionatori saranno, in ogni caso, adottati dal CDA del GAL su proposta del Responsabile di Piano, che ne curerà l'istruttoria;

d) qualora il concessionario si renda responsabile di violazioni delle norme in materia di lavoro, assistenza, sicurezza dei lavoratori e previdenza;

e) qualora il concessionario sia parte in rapporti contrattuali o convenzionali, per la fornitura di beni e servizi, con individui o organizzazioni le cui caratteristiche o composizione sociale evidenzino forme di condizionamento di tipo mafioso o comunque criminali;

ART. 11

- AZIONE RISARCITORIA -

La violazione di uno degli articoli 6, 7 e 8 comporta a seguito della decadenza dell'affidamento e dell'esercizio del potere sanzionatorio, la immediata richiesta all'Ente concessionario di un adeguato risarcimento a favore del GAL ELIMOS.

L'azione risarcitoria è obbligatoria per il GAL ELIMOS.

Il concessionario che sia stato dichiarato decaduto da precedente affidamento o da concessioni per negligenza o responsabilità, non potrà presentare al GAL ELIMOS altre richieste di affidamento o concessione.

ART. 12

- PUBBLICAZIONE -

Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito internet del GAL ELIMOS ed entrerà in vigore dopo tale pubblicazione.